



LINEE GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 “Gas Appliance Regulation (GAR)”



European Quality Standard dichiara che il contenuto del presente documento rappresenta la migliore interpretazione dal punto di vista tecnico di leggi, circolari, Direttive. Il nostro parere in questo contesto non ha valore di tipo legale. Le immagini utilizzate hanno solo scopo illustrativo.



INDICE

1. ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE
2. GENERALITÀ
3. SOGGETTI INTERESSATI AL GAR
4. PRINCIPALI CAMBIAMENTI E ASPETTI DI RILIEVO INTRODOTTI DAL GAR
5. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI ESAME UE DEL TIPO RILASCIATI PER LA GAD
6. SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DA CONSIDERARE SUI PRODOTTI CHE CONTINUERANNO AD ESSERE IMMESSI SUL MERCATO DOPO IL 20 APRILE 2018

ALLEGATO 1 - QUADRO RIASSUNTIVO OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO 2 - ESEMPI DI DIAGRAMMA DI FLUSSO ANALISI DEL RISCHIO (RE 1.2, 1.3, 1.4)

ALLEGATO 3 - ESEMPI DI DIAGRAMMA DI FLUSSO ANALISI DEL RISCHIO (RE 1.2, 1.3, 1.4)



1. ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

A decorrere dal 21 aprile 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE per gli apparecchi a gas. In tale data la Direttiva 2009/142/CE (GAD) sarà abrogata.

Che cosa succederà?

A partire dalla suddetta data la Dichiarazione di Conformità per gli apparecchi e accessori⁽¹⁾ a gas dovrà essere redatta soltanto con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR).

(1) “ACCESSORI” traduzione dall’inglese di “fittings”; nella GAD è tradotto in “Dispositivi”



2. GENERALITA'

Il GAD è stato originariamente introdotto nel 1993 e modificato nel 2009. L'esperienza acquisita nell'attuazione della Direttiva apparecchi a gas ha mostrato la necessità di apportare alcune modifiche al fine di fornire chiarezza e certezza del diritto, in particolare per quanto riguarda le definizioni e il campo di applicazione della Direttiva stessa. Inoltre vi è la necessità di rispondere agli sviluppi tecnici e alle innovazioni.

Il Regolamento (GAR) a differenza di una Direttiva che richiede un recepimento con apposito strumento legislativo nazionale da parte di ogni singolo Stato membro, è uno strumento giuridico immediatamente esecutivo che non lascia spazio per recepimenti divergenti.



3. SOGGETTI INTERESSATI AL GAR

- FABBRICANTI ed eventualmente il suo MANDATARIO
- IMPORTATORI
- DISTRIBUTORI di

«**apparecchi**» che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e corpi di scambio calore che devono essere muniti di tali bruciatori;

«**accessori**» i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio.



4. PRINCIPALI CAMBIAMENTI E ASPETTI DI RILIEVO

4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1)

- Si applica agli apparecchi e agli accessori come descritto precedentemente;
- è stata rimossa l'esclusione presente nella GAD degli apparecchi aventi una temperatura normale di esercizio superiore a 105 °C.

Non si applica ad apparecchi destinati specificatamente:


- all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
- all'uso su aerei e ferrovie;
- a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori (aggiunto rispetto alla GAD).

4.2 DEFINIZIONI (ART. 2)

Le definizioni riguardano la terminologia specifica del settore gas e la terminologia già codificata dal Regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla Decisione n. 768/2008/CE.



Schema messa a disposizione sul mercato





Dettagli sul concetto d'immissione sul mercato:

- la fornitura di un prodotto è considerata una messa a disposizione sul mercato dell'Unione esclusivamente quando il prodotto è inteso per l'uso finale nel mercato dell'Unione;
- un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione;
- il Fabbricante e l'Importatore sono gli unici operatori economici che immettono prodotti sul mercato;
- il concetto di immissione sul mercato si riferisce a ogni singolo prodotto e non a un tipo di prodotto (quindi anche se un tipo di prodotto è stato fornito prima dell'entrata in vigore del GAR, i singoli esemplari dello stesso tipo o modello immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del GAR devono conformarsi a quest'ultimo;



4.3 OPERATORI ECONOMICI

FABBRICANTE

Una persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio o un accessorio, o li ha progettati e fabbricati, e che li commercializza apponendovi il proprio nome o marchio o utilizza l'apparecchio a fini propri.

MANDATARIO

Una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere per suo conto determinati compiti.

IMPORTATORE

Una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette un apparecchio o un accessorio proveniente da un paese terzo sul mercato dell'Unione.

DISTRIBUTORE

Nella catena di fornitura, una persona fisica o giuridica diversa dal Fabbricante o dall'Importatore, che mette a disposizione del mercato un apparecchio o un accessorio.



ALLEGATO 1

	Conformità	Fascicolo tecnico	Marcatura CE	Dichiarazione conformità	Istruzioni	Indirizzi	Controlli	Autorità
Fabbricante	100% responsabile valuta	Predisporre mantiene 10 anni	Appone	Mantiene per 10 anni	Redige	Riporta su apparecchio o sull'accessorio	Produzione mercato	Dimostra conformità e collabora
Importatore	Verifica assolvimento procedure Fabbricante	Verifica preparazione e di disponibilità con Fabbricante	Verifica presenza	Verifica presenza e mantiene per 10 anni	Verifica presenza	Riporta su apparecchio o sull'accessorio	100% responsabile immagazzinamento/trasporto	Dimostra conformità e collabora
Distributore	Verifica presenza	Verifica indirizzo del Fabbricante o del importatore	100% responsabile immagazzinamento/trasporto	Dimostra conformità e collabora	Verifica presenza	Verifica indirizzo del Fabbricante o del importatore	100% responsabile immagazzinamento/trasporto	Dimostra conformità e collabora
Mandatario				Dimostra conformità e collabora				Dimostra conformità e collabora



Ipotesi di un singolo soggetto considerato Fabbricante

- Il Fabbricante è stabilito e fabbrica il prodotto in UE;
- Il prodotto è fabbricato fuori dalla UE, ma chi lo importa o lo distribuisce lo immette sul mercato a suo nome e sotto la sua responsabilità;
- Il prodotto è fabbricato fuori dalla UE, ma chi lo importa o lo distribuisce, lo modifica prima dell'immissione sul mercato, in modo tale da influenzarne le caratteristiche
- Una azienda europea sebbene non fabbrichi fisicamente il prodotto in UE e non lo importi direttamente, si presenta come il Fabbricante e se ne assume le responsabilità (sul prodotto o sull'accessorio compare soltanto il nome o il marchio dell'azienda che immette il prodotto sul mercato).

Ipotesi di copresenza di Importatore e Fabbricante

Il Fabbricante è stabilito fuori dalla UE e indica il proprio nome e indirizzo extracomunitario, l'Importatore lo immette sul mercato UE indicando a sua volta i propri estremi.



4.4 REQUISITI ESSENZIALI “RE” (Annex I)

I requisiti essenziali sono stati in gran parte mantenuti identici a quelli della GAD, alcuni sono nuovi altri, sono stati riscritti o modificati per una migliore comprensione.

Nelle osservazioni preliminari è enunciato il principio che i requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dei progressi tecnologici e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione nonché delle considerazioni tecniche ed economiche che sono funzionali a un elevato grado di efficienza energetica e di protezione della salute e della sicurezza.

In sintesi i prodotti devono tener conto dello “STATO DELL’ARTE”.

È quindi compito del fabbricante tenersi informato sui cambiamenti apportati allo “stato dell’arte” applicabile al suo prodotto (ad es. nuove norme tecniche) e, se necessario, adottare le misure appropriate.

I nuovi requisiti 1.2, 1.3 e 1.4 introducono il concetto di ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI come elemento fondamentale per la scelta delle soluzioni tecniche in fase di progettazione e fabbricazione degli apparecchi.

Nella scelta delle soluzioni più appropriate devono essere applicati i seguenti principi (RE 1.3):

- a) eliminare o ridurre i rischi, per quanto possibile (progettazione e fabbricazione intrinsecamente sicuri);
- b) prendere i necessari provvedimenti protettivi contro i rischi che non possono essere eliminati;



- c) informare gli utenti dei rischi residui dovuti a carenze delle misure di protezione adottate e indicare se siano necessarie particolari precauzioni.

Inoltre si deve tener conto non solo dell'uso cui l'apparecchio è destinato ma anche dei suoi usi ragionevolmente prevedibili.

Il fabbricante dovrà compilare una lista dei pericoli conosciuti o prevedibili associati all'uso previsto o ad un uso ragionevolmente prevedibile.

In particolare, per gli apparecchi e accessori ricadenti nel GAR devono essere analizzati i pericoli correlati a:

1. Sicurezza:

- Esplosione (gas o vapore),
- fuoco,
- temperature superficiali,
- avvelenamento (gas di combustione, acqua e cibo),
- Soffocamento.

2. Salute delle persone e degli animali domestici:

- esposizione a lungo termine a sostanze nocive per la salute

Il fabbricante deve definire le misure necessarie per affrontare tali rischi e può scegliere di applicare le norme armonizzate se queste li coprono adeguatamente.

Se solo una parte della norma si applica o non copre tutti i requisiti essenziali applicabili, deve essere documentato il modo in cui i requisiti essenziali non coperti vengono trattati.

(le norme EN 15502 / EN 14459 incorporano un metodo per l'analisi dei rischi).



(RE 1.6.2) Le istruzioni di installazione dell'apparecchio devono specificare quando è necessario che siano eseguiti da un **operatore specializzato**.

(RE 3.1.7 e 3.1.8) Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da **prevenire i rischi legati al gas, dovuti a pericoli di natura elettrica o a fenomeni elettromagnetici**.

Aggiornati i riferimenti alle nuove direttive 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) e 2014/53/UE (RED).

(RE 3.2.3) Gli apparecchi destinati a essere usati in locali chiusi devono essere progettati e fabbricati in modo da **prevenire la fuga di gas incombusti** in tutte le situazioni che possono portare ad accumuli pericolosi di gas incombusti in tali locali.

Non è più richiesto un dispositivo specifico di sicurezza (ad es. un dispositivo di sorveglianza fiamma (FSD) e non è più possibile affidarsi ad una adeguata aerazione del locale, dove ciò era consentito dallo Stato membro, per prevenire l'accumulo di gas incombusti.

(RE 3.2.4) Nuovo requisito che considera anche la tossicità del rilascio di gas incombusto contenente monossido di carbonio o altre componenti tossiche.

(RE 3.4.4) questo requisito relativo al pericolo di concentrazione di CO o di altre sostanze nocive è stato generalizzato per includere tutti gli apparecchi.

Nella GAD tale requisito è limitato ad apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico e gli scaldacqua istantanei di Tipo A, non collegati ad una canna fumaria e che quindi



scaricano i prodotti della combustione nell'ambiente in cui sono installati.

(RE 3.6.3) questo requisito relativo al pericolo delle superfici calde esterne è stato esteso a tutti gli apparecchi.

Nella GAD era riferito soltanto agli apparecchi domestici.

(RE 3.7) Contatto con alimenti e acque destinate al consumo umano. Il requisito è stato riscritto includendo i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE e alla Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.



4.5 INDICAZIONI E ISTRUZIONI

I fabbricanti devono apporre sui loro apparecchi e accessori:

- un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione.

Spetta al fabbricante decidere se l'elemento di identificazione debba consentire l'identificazione di ogni singolo prodotto o solo il relativo lotto o tipo.

- il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati o, se ciò non fosse possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio.

L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

Nel caso di un prodotto importato da un paese extra UE, deve essere indicato anche il nome e l'indirizzo dell'importatore.

I recapiti devono essere in una lingua facilmente comprensibile per consumatori, altri utenti finali e per le Autorità di vigilanza.

Gli apparecchi e gli accessori devono essere accompagnati dalle istruzioni e le informazioni sulla sicurezza (RE 1.5). Esse devono essere in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori e di altri utenti finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

In particolare, tutti gli apparecchi devono:

- essere corredati di **istruzioni per l'installazione** destinate all'installatore;



- essere corredati di **istruzioni d'uso** e manutenzione destinate agli utenti;
- evidenziare le **avvertenze** del caso, da apporre anche sull'imballaggio.



4.6 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Le procedure di valutazione sono state aggiornate nella denominazione e nella descrizione allineandole a quelle della Decisione 768/2008/EC. I compiti del Fabbricante e dell'Organismo Notificato sono rimasti identici.

Le procedure prevedono due fasi:

- fase di progettazione secondo il modulo B (ex allegato II.1 della GAD);
- fase della produzione secondo i moduli C2, D, E, F, G a scelta del fabbricante (ex allegato II.3, .4, .5, .6).

In sintesi possono essere scelte una delle seguenti combinazioni di procedure di valutazione della conformità:

- Allegato II.1 - Modulo B: **Esame UE del Tipo***;
- Allegato III.2 - Modulo C2: Conformità al Tipo basata sia sui **controlli** interni alla produzione che su **prove ufficiali effettuate sul prodotto a intervalli casuali**;
- Allegato III.3 - Modulo D: Conformità al Tipo basata sulla **garanzia di qualità del processo di produzione**;
- Allegato III.4 - Modulo E: Conformità al Tipo basata sulla **garanzia di qualità del prodotto**;
- Allegato III.5 - Modulo F: Conformità al Tipo basata sulla **verifica del prodotto**;



- **Allegato III.6 - Modulo G: Conformità basata sulla verifica di un unico prodotto** (la documentazione richiesta è la stessa prevista per il modulo B).

*** È stato introdotto la validità massima del Certificato di esame UE del tipo: 10 anno a decorrere dalla data di rilascio.**



4.7 DOCUMENTAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La Dichiarazione UE di Conformità (DoC) ha la struttura descritta nell'allegato V del GAR.

Deve essere tradotta nella o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'apparecchio o l'accessorio è immesso sul mercato o messo a disposizione.

Deve essere **conservata** insieme alla documentazione tecnica **per 10 anni** dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchio o dell'accessorio.

È sufficiente redigere una sola Dichiarazione UE di Conformità per tutte le Direttive e/o Regolamenti applicabili al prodotto.

Per gli accessori, una copia della Dichiarazione UE di Conformità deve accompagnare ogni singolo esemplare (Tuttavia, se un grande quantitativo di accessori è consegnato ad un singolo utente, il lotto o la consegna possono essere corredati di un'unica copia della DoC).

A decorrere dal 21 aprile 2018, solo i prodotti conformi al GAR (e quindi coperti da una Dichiarazione di conformità UE nell'ambito del GAR) saranno autorizzati a essere immessi sul mercato.

Tuttavia, per un breve periodo prima di tale data, per facilitare la transizione e purché la conformità del prodotto sia verificata anche nell'ambito del GAR, i Fabbricanti possono fare riferimento a entrambi gli atti giuridici (la GAD e il GAR) nella Dichiarazione di Conformità, indicando i corrispondenti periodi di applicazione.

Utilizzare ad esempio la seguente formulazione nel punto 5. della nuova struttura della DoC:

European Quality Standard
Unit 305-7, 3/F., Laford Centre,
838 Lai Chi Kok Road, Kowloon,
Hong Kong SAR
e-mail: nbraia@europeanqualitystandard.com



European Quality Standard
Di Nunzio Braia
via Suor Marina Videmari , 16
20063 Cernusco S. N. (MI) Italy
e-mail: info@europeanqualitystandard.com

“L’oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione: Direttiva 2009/142 / CE (fino al 20 aprile 2018) e al Regolamento (UE) 2016/426 (dal 21 aprile 2018)”.

(Rif.: decisione GAD-AC 23.11.2016)



4.8 NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate pubblicate in **GUUE** - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - continuano a mantenere il loro ruolo di "Presunzione di Conformità" ai requisiti essenziali di sicurezza.

Come per tutte le direttive o regolamenti UE, il ricorso alle norme non è obbligatorio. È possibile optare anche per altre soluzioni tecniche per conformarsi ai requisiti essenziali stabiliti dal Regolamento UE.

Le norme armonizzate non sostituiscono mai requisiti essenziali giuridicamente vincolanti. Una specifica indicata in una norma armonizzata non rappresenta un'alternativa a un requisito essenziale pertinente o a un altro requisito di legge, ma solo un possibile strumento tecnico per conformarsi ad esso. Nella normativa di armonizzazione relativa ai rischi questo significa in particolare che il fabbricante, anche quando ricorre a norme armonizzate, resta sempre pienamente responsabile della valutazione di tutti i rischi del suo prodotto al fine di stabilire quali requisiti essenziali (o altri) siano applicabili.

Le attuali norme armonizzate, nell'ultimo elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU C 349 del 22.12.2010, sono riferite ancora alla Direttiva 2009/142/CE. I loro aggiornamenti o edizioni successive non sono ancora state pubblicate nella GUUE.

Le norme i cui riferimenti saranno comunicati dagli Enti di standardizzazione (CEN e CENELEC) alla Commissione Europea anteriormente al 21 dicembre 2017 potranno essere pubblicate in GUUE prima che il Regolamento (UE) 2016/426 diventi applicabile. Tuttavia ciò non pregiudica l'utilizzo delle norme attualmente pubblicate sotto l'egida della GAD o altre norme di più recente

European Quality Standard
Unit 305-7, 3/F., Laford Centre,
838 Lai Chi Kok Road, Kowloon,
Hong Kong SAR
e-mail: nbraia@europeanqualitystandard.com



European Quality Standard
Di Nunzio Braia
via Suor Marina Videmari , 16
20063 Cernusco S. N. (MI) Italy
e-mail: info@europeanqualitystandard.com

pubblicazione, tenendo conto del principio di adeguatezza allo stato dell'arte.

(Rif. Guida Blu 2016, Art. 4.1.2.2)



5. VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI ESAME UE DEL TIPO RILASCIATI PER LA GAD

Per gli apparecchi e gli accessori che saranno immessi sul mercato dal 21 aprile 2018 non si potrà più far riferimento alla Direttiva 2009/142/CE.

Per questi prodotti, i relativi certificati perderanno la loro validità e dovranno essere supportati da una nuova certificazione di esame UE del Tipo in accordo al Regolamento (UE) 2016/426/UE. La dichiarazione di conformità (UE) dovrà riferirsi al Regolamento.

Cosa succederà prossimamente?

Chiarimenti ed ulteriori interpretazioni, su deversi aspetti introdotti dal GAR, saranno necessari prossimamente, quali:

- Come può un fabbricante dimostrare “lo stato dell'arte”?;
- Come dovrebbe essere fatta una “valutazione dei rischi”? Cosa dovrebbe includere e cosa invece non dovrebbe considerare?

Per questo motivo è stato istituito un gruppo di lavoro europeo che deve riferire al GAD-AC (GAD-Comitato consultivo). Questo gruppo di lavoro è composto da rappresentanti del settore e da Organismi Notificati. Il gruppo di lavoro ha avuto diversi incontri durante questi mesi e ha redatto un elenco di domande e risposte (FAQ). Lo scopo di queste FAQ è di fare in modo che la Commissione Europea possa pubblicare una guida all'implementazione del GAR – al pari di altri Regolamenti. Per questo motivo il progetto FAQ è stato inviato alla Commissione Europea per il commento e per ulteriori miglioramenti. Il progetto di FAQ sarà discusso nel corso della prossima riunione del GAD-AC alla fine di novembre 2016.



6. SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' DA CONSIDERARE SUI PRODOTTI CHE CONTINUERANNO AD ESSERE IMMESSI SUL MERCATO DOLO IL 20 APRILE 2018

Fatte le seguenti premesse:

- a) i certificati di esame CE del tipo secondo la GAD non saranno invalidati in quanto sono stati rilasciati senza una data di scadenza. L'esame CE del tipo GAD riguarda solo i prodotti immessi in commercio nell'ambito della GAD;
- b) le prove e le verifiche effettuate per l'esame CE del Tipo per la GAD rimangono valide a condizione che il progetto del prodotto verificato rimanga invariato. I rapporti di prova riferiti all'esame CE del Tipo per la GAD possono essere utilizzati da un Organismo Notificato GAR nell'ambito dell'esame del Tipo UE per coprire i requisiti essenziali che sono rimasti identici nel GAR;
- c) la maggior parte dei requisiti essenziali non sono cambiati in modo tale da influenzare la progettazione e la costruzione dei prodotti. Però alcuni requisiti essenziali sono stati aggiornati e riformulati, altri sono nuovi. Ciò potrebbe influenzare la progettazione e la costruzione di specifici tipi di apparecchiature accessori certificati con la GAD;
- d) la DoC per il GAR non può basarsi sull'esame CE del Tipo rilasciato per la GAD;
- e) la GAD sarà abrogata con effetto dal 21 aprile 2018, da questa data sono necessari certificati di Esame del Tipo UE riferiti al GAR.



Il Fabbricante deve operarsi per:

- 1) riesaminare i prodotti tenendo conto delle variazioni apportate ai requisiti essenziali e dello stato dell'arte (ad es. nuove norme tecniche). Tale riesame deve essere effettuato contestualmente all'analisi e valutazione dei rischi correlati a ciascun requisito essenziale;
- 2) predisporre un fascicolo tecnico che tenga conto delle variazioni dovute al riesame di cui al punto precedente. In particolare l'analisi e valutazione del rischio deve essere documentata (cfr.: Allegato III, § 1.3.1);
- 3) predisporre etichette con indirizzo del Fabbricante e, se del caso, dell'Importatore;
- 4) valutare la necessità di apporre sugli apparecchi o sugli accessori, il numero di lotto o seriale, laddove non sono presenti, per migliorare la rintracciabilità del prodotto in caso di richiami;
- 5) fare o far effettuare prove e verifiche nel caso si rendano necessarie modifiche al prodotto;
- 6) prevedere l'apposizione della marcatura CE sugli accessori (solo per i Fabbricanti di accessori) e di predisporre la DoC che accompagni ogni singolo accessorio;
- 7) richiedere all'Organismo Notificato che ha effettuato la Certificazione UE del Tipo, l'aggiornamento dei certificati GAD al GAR. Questo, in funzione del tipo di prodotto, potrà



comportare o meno la necessità di ripetere delle prove. La verifica del fascicolo tecnico invece sarà sempre necessaria;

8) richiedere all'Organismo Notificato al quale è stata affidata la fase del controllo della produzione l'aggiornamento dei relativi certificati al GAR.

L'aggiornamento avverrà comunque sempre dopo aver aggiornato il Certificato UE del Tipo.


EQS supporta le imprese offrendo un pacchetto completo di consulenze.

Il servizio include ma non si limita a:

- a. Consulenza per la realizzazione di Test, Dichiarazioni e Fascicoli Tecnici di prodotto
- b. Supporto help-desk tramite e-mail e telefono per le varie tematiche in ambito tecnico e normativo
- c. Indicazioni su certificazione, test report e documentazione da richiedere per i componenti
- d. Emissione relazioni tecniche su nuove direttive ed argomenti correlati



ALLEGATO 2 ESEMPIO DIAGRAMMA DI FLUSSO ANALISI DEL RISCHIO





ALLEGATO 3 ESEMPIO DIAGRAMMA DI FLUSSO ANALISI DEL RISCHIO

